



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Termini Imerese

ORDINANZA N° 37/2018

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termini Imerese,

Vista: la nota n. 653/ in data 10.11.2005 della Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali ed Ambientali, Area Soprintendenza del Mare - avente come Oggetto "Atto di Declaratoria - Dichiarazione di interesse particolarmente importante - Comunicazione di avvio procedimento";

Visto il foglio n. 401/SIII in data 28.12.2005 della Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali ed Ambientali, Area Soprintendenza del Mare ;

Vista: la nota n. 977 in data 10.10.2018 della Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, Area Soprintendenza del Mare - avente come Oggetto "Itinerario archeologico subacqueo in località Kalura del Comune di Cefalù. Richiesta modifica Ordinanza 01/2006";

Considerato: necessario cooperare con la sopracitata Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali onde preservare il patrimonio naturalistico ed archeologico della regione;

Considerata la necessità, di emanare apposita ordinanza di polizia marittima che disciplini lo specchio acqueo in esame, in modo da contemperare l'esigenza di tutela dell'area, limitando quelle attività che effettivamente possono mettere in pericolo il patrimonio archeologico e naturalistico sommerso, con il più generale interesse pubblico al godimento delle risorse marine.

Ritenuto: indispensabile assicurare il divieto di svolgere quelle attività che possono essere di nocumento al patrimonio medesimo, quali la pesca, l'ancoraggio, nonché qualsiasi altra attività che possa comportare un'alterazione non naturale dello stato dei luoghi;

Visto: il Decreto 12.07.1989 (pubblicato sulla G.U. - serie generale n. 175 del 28.07.1989) emanato di concerto tra il soppresso Ministero per la Marina Mercantile ed il Ministero per i beni Culturali ed Ambientali, recante "Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico - artistico o archeologico";

Vista: l'ordinanza N. 01/2006 del 31/01/2006 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese;

Visti: gli articoli 16, 17, 30 e 81 del codice della Navigazione, nonché dell'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

Visti: gli articoli 510 e 511 del codice della navigazione;

Visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

ORDINA

Articolo 1

(zona regolamentata della Calura)

La zona di mare denominata "Calura" posta a pochi metri a levante del porto di Presidiana - Cefalù, delimitata dai sottoelocati punti (coordinate rilevate con il GPS -Chart datum WGS 84):

- A. 38° 02' 11.38" N - 014° 02' 23.97" E
- B. 38° 02' 11.39" N - 014° 02' 32.47" E
- C. 38° 01' 58.03" N - 014° 02' 32.64" E
- D. 38° 01' 58.24" N - 014° 02' 22.51" E

costituisce la zona regolamentata della "Calura".

Articolo 2 (attività vietate)

All'interno dello specchio acqueo relativo all'area di cui all'art. 1 SONO VIETATE le seguenti attività:

1. L'ancoraggio.
2. La pesca, sia professionale che sportiva, subacquea e non, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ovvero attuata con strumenti quali pugnale, coltello, fiocina, fucina, rastrello, retino, coppo, nonché con qualsiasi altro arnese, anche rudimentale, che possa consentire lo svolgimento delle attività vietate nel presente articolo, specialmente il danneggiamento o l'alterazione del fondo marino.
3. L'immersione svolta nelle ore notturne (dal tramonto all'alba) con o senza l'ausilio di apparecchi ausiliari di respirazione;
4. Ogni attività, non ricompresa nelle precedenti, finalizzata all'asportazione o raccolta delle risorse floro-faunistiche marine o di reperti archeologici in esso presenti indipendentemente dal modo e con il mezzo od attrezzo con cui venga effettuata.
5. Ogni altra attività, non ricompresa nelle precedenti, che possa comportare un'alterazione non naturale dello stato dei luoghi.

Articolo 3 (Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni eventualmente cagionati alle risorse marine ed al patrimonio archeologico sommerso all'interno dell'area di cui all'articolo 1, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca reato, nelle sanzioni previste dall'articolo 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 53 Titolo V del codice della nautica da diporto, se la violazione viene commessa a bordo di unità da diporto, nonché nelle sanzioni previste dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sono inoltre applicabili le sanzioni previste dagli articoli da 160 a 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 4 (Pubblicità)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, inoltre, mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e la pubblicazione sul sito web istituzionale (www.terminiimerese.guardiacostiera.it).

Articolo 5 (Entrata in vigore)

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna e abroga la precedente n° 01/2006 del 31/01/2006.

Termini Imerese, 31 Ottobre 2018

IL COMANDANTE
T.V (CP) Fabio CHIRIZZI